



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 266 DEL 26 marzo 2019

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari – Progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione antincendio, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori dell'intervento di “Restauro finalizzato al riuso con funzione di struttura museale ed uffici amministrativi di Palazzo Martinelli” – Importo a base di gara: euro 395.441,21 - S.A.: Comune di Monopoli

PREC 127/18/L

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 80278 del 12 giugno 2017 con cui l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari ha censurato il bando della gara in epigrafe sotto i seguenti profili: a) erronea classificazione del servizio di progettazione dell'intervento di restauro di un “immobile di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali” (Disciplinare, pag. 2) come appartenente alla E.13 anziché alla E.22 e conseguente erroneo calcolo del corrispettivo in considerazione del diverso grado di complessità previsto dal d.m. 17 giugno 2016 (1,20 invece di 1,55); b) trattandosi di intervento di restauro su un bene vincolato di competenza esclusiva dell'architetto, erronea identificazione del coordinatore del gruppo di lavoro nella figura professionale dell'ingegnere ed erronea richiesta, all'interno del gruppo di lavoro, della figura professionale di un ingegnere di comprovata esperienza nel campo della progettazione impiantistica e tecnologica ed esperto in attività di prevenzione incendi, iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, d.lgs. 139/2006 a copertura di attività che potrebbero essere svolte anche dall'architetto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 22 maggio 2018 con nota prot. n. 43421;

VISTO quanto controdedotto nella memoria acquisita al prot. n. 44160 del 23 maggio 2018 dalla stazione appaltante secondo la quale la classificazione in E.13 anziché in E.21 sarebbe dovuta alla natura e alla tipologia dell'intervento che si caratterizza per significative opere di demolizione e ricostruzione finalizzate ad insediare nel contenitore funzioni museali e terziarie e il calcolo del corrispettivo sarebbe stato effettuato sulla base della normativa (art. 24, comma 8, d.lgs. n. 50/2016), nella versione vigente prima della modifica apportata dal d.lgs. n. 56/2017, secondo cui i corrispettivi del d.m. 17 giugno 2016 e le tabelle ivi riportate avrebbe dovuto essere assunte unicamente come utile riferimento. Inoltre, l'attribuzione del ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione a un tecnico con professionalità orientata alla progettazione strutturale sarebbe determinata dalle caratteristiche dell'intervento e, in particolare, alle condizioni del fabbricato, il quale si presenta in situazioni di precarietà strutturale che rendono prioritario un filtro sulla sostenibilità statica degli interventi in tutte le



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

sue fasi. Infine, i componenti sub lett. a) (ingegnere con funzioni di coordinamento) e c) (ingegnere con esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica e tecnologica) del gruppo minimo di progettazione designato dal bando sarebbero certamente fungibili con la figura dell'architetto purché in possesso dei requisiti di idoneità professionali richiesti;

VISTA la tavola Z-1 "categoria delle opere" allegata al d.m. 17 giugno 2016 e la classificazione delle opere e dei servizi ivi indicata, in particolare gli ID. Opere E.13 – destinazione funzionale "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto" – identificazione delle opere "Biblioteca, Cinema, Teatro, ecc" ed E.22 – destinazione funzionale "Edifici e manufatti esistenti" – identificazione delle opere "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 o di particolare importanza";

CONSIDERATO che la gara in esame ha ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi all'intervento di restauro di un immobile, già esistente, di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali;

RITENUTO pertanto meritevole di accoglimento il rilievo sollevato dall'istante in ordine alla classificazione dei servizi oggetto della gara che, coerentemente con la tipologia di immobile su cui effettuare gli interventi, avrebbero dovuto essere ricondotti nella categoria E.22 con grado di complessità pari a 1,55;

VISTO che, secondo le Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", «al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (...) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016»; ciò anche sotto il vigore del comma 8 dell'art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 nella versione precedente alla novella apportata dal d.lgs. n. 56/2017, in quanto, come chiarito nella Relazione AIR alle richiamate Linee guida, «In ordine alla non obbligatorietà dell'applicazione del DM sulle tariffe, si ritiene che nonostante la norma del codice [comma 8 dell'art. 24 ante novella] si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese»;

RITENUTO pertanto meritevole di accoglimento il rilievo sollevato dall'istante in ordine al calcolo della base d'asta, in particolare con riferimento alla mancata applicazione dei criteri di calcolo fissati dal citato d.m.;

VISTO che la progettazione che riguarda immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A («Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere» art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) (Cfr. Linee guida cit.);

VISTO che, secondo la giurisprudenza, la riserva a favore degli architetti stabilita dal r.d. n. 2537/1925 è una riserva parziale che non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implicino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili (sentenze n. 5239 del 11 settembre 2006 e n. 21 del 9 gennaio 2014; Parere di precontenzioso n. 119 del 1 luglio 2015);

VISTO che, in applicazione del richiamato approdo ermeneutico, sono stati ritenuti di competenza anche degli ingegneri gli interventi di adeguamento impiantistico della struttura che non intaccano l'aspetto estetico dell'immobile (TAR Sicilia-Catania, 29 ottobre 2015, n. 2519) e gli interventi di risanamento e salvaguardia della struttura dell'edificio volti a ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile (TAR Emilia Romagna-Bologna, 13 gennaio 2016, n. 36);

CONSIDERATO che, nel caso in esame, l'intervento è volto anche al risanamento strutturale dell'edificio ma, dalla documentazione prodotta, non si evince se le lavorazioni strutturali/impiantistiche siano residuali rispetto a quelle incidenti sull'aspetto estetico dell'immobile così che non è possibile valutare la fondatezza della doglianza diretta a fare ritenere prevalente la riserva a favore degli architetti del ruolo di coordinatore;

CONSIDERATO altresì che, anche nel caso in cui le lavorazioni strutturali/impiantistiche fossero prevalenti, la competenza dell'architetto non sarebbe comunque esclusa, così che è in ogni caso censurabile la clausola del disciplinare che riserva al solo ingegnere il ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione e che, per lo stesso motivo, è censurabile la riserva al solo ingegnere del ruolo di professionista di comprovata esperienza nel campo della progettazione impiantistica e tecnologica ed esperto in attività di prevenzione incendi;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la classificazione dei servizi oggetto della gara non appare coerente con la tipologia di immobile oggetto degli interventi;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- la riserva a favore degli ingegneri del ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione e di professionista di comprovata esperienza nel campo della progettazione impiantistica e tecnologica ed esperto in attività di prevenzione incendi non è conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 aprile 2019

Il segretario Maria Esposito